

**Oggetto: divieto di fuochi d'artificio, sparo di petardi, mortaretti, ecc.-  
Sospensione temporanea efficacia ordinanza sindacale n. 267/09**

**IL SINDACO**

VISTA la propria ordinanza contingibile ed urgente n.267 del 28/07/09 emanata in via cautelativa a salvaguardia della salute pubblica e per motivi di sicurezza pubblica ad oggetto: *ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili nonché gli schiamazzi e i comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana;*

CONSIDERATO che con la medesima ordinanza si inibiva, fra l'altro:

Art. 10

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati ( questi ultimi previamente autorizzati)

**CONSIDERATO**

che è diffusa, in Italia come nel resto del mondo, la consuetudine di celebrare le festività natalizie con il lancio di petardi e botti di vario genere, la cui vendita registra sempre un consistente incremento nei mesi di novembre e dicembre;

che, ogni anno, tuttavia la cronaca nazionale riferisce del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l'occasione;

che, esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi, dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi venisse fortuitamente colpito;

che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione (candela magica ecc.), quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;

che serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre, ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con le sostanze esplosive;

**QUANTO SOPRA PREMESSO,**

atteso che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere, nel periodo antecedente il Natale, una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la Polizia Locale;

rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

considerato che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, improponibili nel periodo delle festività natalizie, intende tuttavia contrastare un'usanza così diffusa e radicata, appellandosi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicanze che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari a molti mezzi alternativi innocui, che la fantasia può suggerire;  
ritenuto, quindi, di adottare specifiche misure di prevenzione per il Natale 2009 e Capodanno 2010;

Visti:

Il D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

L'Ordinanza sindacale n. 267/09 del 28/07/09;

RITENUTO di dover provvedere, pur appellandosi al senso di responsabilità di tutti i cittadini, alla temporanea sospensione del divieto di spari di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, ecc. di cui all'art.10 dell'o.s. n.267/09;

### **ORDINA**

Sospendere, per le motivazioni analiticamente in premessa indicate, l'efficacia dell'Ordinanza n. 267/09 del 28/07/09 per un periodo di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a decorrere dal 8 dicembre 2009 fino al 6 gennaio 2010 limitatamente al divieto contenuto all'art.10 ad oggetto: Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

### **INFORMA**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

Comando di Polizia Locale

Asl Sa/1

Comando Carabinieri Cava de' Tirreni

Corpo Forestale dello Stato Stazione di Cava de' Tirreni

Dirigente V Settore Comune di Cava de' Tirreni

Fr/M

**IL SINDACO**  
dott. Luigi Gravagnuolo